




COMUNE DI MARSICOVETERE

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA DELLA FIDA PASCOLO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/11/2023



Sommario

Art. 1	3
CAMPO DI APPLICAZIONE	3
Art. 2	3
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PASCOLO	3
Art. 3	3
AUTORIZZAZIONE	3
Art. 4	5
UNITA' DI CARICO	5
Art. 5	5
CARICHI MASSIMI POSSIBILI	5
Art. 6	6
MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI	6
Art. 7	7
DIVIETI E PRESCRIZIONI	7
Art. 8	7
TUTELA DEL PATRIMONIO	7
Art. 9	8
DECESSI E CESSIONI DI ANIMALI	8
Art. 10	8
CANONE DI FIDA PASCOLO	8
Art. 11	8
RILASCIO ANTICIPATO	8
Art. 12	9
SANZIONI	9
Art. 13	9
PASCOLI DETERIORATI	9
Art. 14	10
CONTROLLI	10
Art. 15	10
CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO	10
Art. 16	10
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO	10
Art. 17	10
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	10

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del pascolo nel demanio comunale con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo, nel rispetto del regolamento per il pascolo sul demanio pubblico approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1085 del 23 marzo 1999 e delle altre norme in materia.

Art. 2

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PASCOLO

Le proprietà comunali sulle quali è possibile effettuare il pascolo sono quelle indicate nella "Tabella A" allegata al presente Regolamento. Il numero di capi da affidare è determinato, conformemente a quanto stabilito nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1085 del 23 marzo 1999 pubblicato sul BUR del 16 maggio 1999, secondo quanto riportato nei seguenti artt. 4 e 5.

Art. 3

AUTORIZZAZIONE

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo sulle proprietà comunali devono essere inoltrate annualmente al Comune e devono contenere l'esatta indicazione della località richiesta, il numero di capi distinti per specie, età e sistemi di identificazione, nonché i dati e l'ubicazione dell'azienda richiedente (**Modello A**).

In esse dovranno essere indicate:

- generalità e residenza del richiedente;
- codice dell'azienda agricola;
- ubicazione dell'Azienda;
- numero di capi di bestiame, espresso in UBA e distinto secondo la specie e l'età;
- la località richiesta e la sua posizione all'interno del comprensorio;
- elenco delle matricole dei capi di bestiame per i quali si richiede la Fida pascolo;
- impegno a dare immediata comunicazione scritta all'ufficio della Polizia Locale con l'indicazione della data in cui si intende immettere gli animali fidati nel pascolo;
- le generalità e la residenza del custode;
- dichiarazione di non trovarsi in condizioni di incapacità di contrarre con la P.A. secondo quanto disposto dall'art. 32 Ter del C.P. – (Il trovarsi in una tale situazione comporta l'esclusione dalla procedura di assegnazione).

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia aggiornata del registro di stalla;
- copia del fascicolo aziendale fornito dal CAA (Centro Assistenza Agricola);
- certificazione veterinaria dalla quale si evinca che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono siano indenni da malattie infettive;
- dichiarazione di presa visione e accettazione delle statuizioni del presente Regolamento;
- elenco delle matricole dei capi di bestiame per i quali si richiede la Fida pascolo;

Ai fini dell'assegnazione delle aree da affidare, verrà stilata una graduatoria che terrà conto dei seguenti titoli preferenziali e prioritari, al possesso dei quali verrà assegnato un punteggio così come segue:

- 1. Essere proprietario e/o conduttore di azienda zootecnica nel Comune di Marsicovetere:punti 10;
- 2. Essere proprietario e/o conduttore di azienda zootecnica in altro Comune:
 - a) confinante con il Comune di Marsicovetere: punti 5;
 - b) non confinante con il Comune di Marsicovetere:punti 3;
- 3. essere residente nel Comune di Marsicovetere (Riferito al titolare)punti 5.
- 4. essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto dotato di regolare Partita IVA e iscrizione presso il REA (CCIAA)punti 5;
- 5. conduzione dell'allevamento con metodo biologico ai sensi del Reg. CE 834/07 (In Possesso di Documento Giustificativo Operatore Biologico):punti 5;
- 6. consistenza del carico di bestiame, come risultante dal registro di stalla, al momento della presentazione della domanda:
 - a) da 0 a 50 UBA:punti 1;
 - b) da 51 a 100 UBA:punti 2;
 - c) superiore a 100 UBA: punti 3;
- 7. A parità di punteggio, per il soddisfacimento delle singole istanze, si terrà conto dei seguenti criteri, posti in ordine di priorità:
 - richiedente più giovane di età;
 - richiedente di sesso femminile.
- 8. A parità di condizioni, qualora le domande superino il carico massimo ammissibile delle superfici a disposizione, si si procederà con sorteggio pubblico.

L'assegnazione dei terreni avverrà tenendo conto della graduatoria di merito che terrà conto dei punteggi sopra riepilogati sulla base delle domande pervenute entro il termine previsto nel bando che sarà predisposto annualmente dall'Ufficio preposto. La priorità di assegnazione dei terreni terrà conto della distanza intercorrente tra i terreni comunali e i terreni privati e/o fidati presso Comuni confinanti. A tal fine i richiedenti dovranno fornire evidenza di quanto riportato al punto precedente.

Il periodo di concessione dei terreni fidati con durata annuale dal *1° gennaio al 31 dicembre*.

Il periodo di pascolamento è fissato invece dal *1° maggio al 30 novembre*.

Le domande dovranno pervenire almeno **30 Novembre** di ogni anno, e l'Amministrazione, tenuto conto del carico massimo e delle aree destinate al pascolo indicate nell'allegato A, qualora ne sussistono le condizioni, emette il relativo provvedimento autorizzativo.

L'esercizio alla fida pascolo viene rilasciato, mediante autorizzazione conformemente al Modello B allegato al presente Regolamento.

I terreni verranno concessi previa predisposizione di apposito avviso da parte dell'amministrazione da pubblicarsi sulla home page del Comune all'albo on – line e sull'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente. Il Bando dovrà essere pubblicato per almeno 30 giorni, dal 31 ottobre di ogni esercizio finanziario.

Limitatamente alle autorizzazioni da rilasciarsi per l'anno 2024, il bando verrà pubblicato entro il 15 dicembre 2023 per mesi uno secondo le modalità di cui sopra.

Art. 4

UNITA' DI CARICO

Il carico di bestiame possibile da affidare per ogni area, determinato in UBA (Unità di Bestiame Adulto), fatto salvo lo stato ottimale della cotica erbosa pascolativa, non può essere inferiore ai seguenti limiti minimi per tipo di specie e tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

TIPOLOGIA ANIMALI UBA

FASCE DI ETA'	UBA
Bovini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,50
Bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi	0,50
Bovini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi	0,50
Bovini di età maggiore di 36 mesi	1,00
Ovini e Caprini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,15
Ovini e Caprini di età maggiore di 12 mesi	0,15
Equini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	1,00
Equini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi	1,00
Equini di età maggiore di 24 mesi	1,00
Suini di età compresa tra i 4 e 12 mesi	0,30
Suini di età maggiore di 12 mesi	0,30

Art. 5

CARICHI MASSIMI POSSIBILI

Di norma i carichi di bestiame non possono essere inferiori ai seguenti limiti destinati per terreni il cui soprassuolo è:

TIPOLOGIA COLTURA	SUPERFICIE MINIMA
Pascolo	1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno
Pascolo cespugliato (pari al 30 % della superficie)	1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno
Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie o boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie)	1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno
Bosco	1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno.

Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a fida pascolo annuale i carichi di bestiame per unità di superficie foraggera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti.

Art. 6

MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

L' esercizio del pascolo sul demanio comunale, deve rispettare i seguenti obblighi e va esercitato secondo le seguenti modalità:

- a. L' affidatario può esercitare il pascolo dopo aver richiesto e ricevuto apposita autorizzazione;
- b. Il proprietario o l' affidatario degli animali è tenuto sempre alla vigilanza su di essi, fatto salvo nei casi in cui i terreni d' esercizio siano provvisti di adeguate recinzioni (*ad es. recinzioni non fisse elettrificate*);
- c. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile mediante sistemi certi di riconoscimento;
- d. I fidatari non possono introdurre, nelle aree fidate, un numero di animali superiore a quello autorizzato;
- e. I fidatari non possono, in alcun caso, fare uso di fuoco nei boschi, ma per il periodo loro fidato devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi nelle aree fidate o di altro danneggiamento arrecato a tali aree;
- f. I fidatari non potranno esercitare alcuna azione di risarcimento danni nei confronti dell' Amministrazione, nel caso di morie di animali dovute a malattie infettive contratte nel fondo fidato;
- g. I fidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di fida si verificassero malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità;
- h. I terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrati con sistemi fissi, strade e viottoli di campagna (salvo eventuali recinzioni provvisorie elettrificate da realizzazioni secondo normativa di riferimento in tema di sicurezza (collegamenti elettrici, segnalazione presenza impianti, dispositivi salvavita, rispetto distanze stradali, ecc.) e comunque con sistemi provvisori facilmente amovibili e che non creino impatto sull' ambiente e il territorio;
- i. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura;

j. I fidatari non potranno esercitare alcuna azione di risarcimento danni nei confronti dell'Amministrazione, nel caso di morie di animali dovute ad animali selvatici o a cani randagi.

Art. 7

DIVIETI E PRESCRIZIONI

E' fatto assoluto divieto di:

1. Cedere ad altri il diritto di fida;
2. Far custodire il bestiame da persona diversa da quella/e indicata/e nella domanda;
3. Effettuare il pascolamento di capre se non nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto;
4. Effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi in rinnovazione, allo stadio di novellame, deperienti e percorsi dal fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
5. Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);
6. Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per la pubblica incolumità;
7. introdurre gli animali fidati in località diverse da quella concessa;
8. installare manufatti di qualsiasi genere che possono alterare lo stato dei luoghi salvo che si tratti di sistemi di recinzione elettrificata con elementi di sostegno facilmente amovibili e di basso impatto ambientale;

Art. 8

TUTELA DEL PATRIMONIO

Gli allevatori ammessi al pascolo non potranno fare scavi, costruire ricoveri, modificare il percorso di fossi naturali e strade, realizzare piste o recinzioni di aree comunali se non previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale e con le norme da questo stabilite. E' altresì vietato l'uso di trattrici agricole e attrezzi che danneggino il cotico, arbusti e alberi. Gli eventuali danni alle strutture di qualsiasi tipo esistenti saranno perseguiti a termine di legge e i trasgressori dovranno pagare i danni quantificati dagli uffici competenti. E' fatto divieto inoltre ai pastori ed ai conducenti di bestiame di arrecare danni alle piante. Dalla concessione sono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività.

Art. 9

DECESSI E CESSIONI DI ANIMALI

Ogni allevatore è obbligato, esibendo la relativa documentazione, a dichiarare al Comune, l'avvenuta morte o cessione/vendita di capi di bestiame durante l'esercizio della monticazione.

Saranno esonerati dal pagamento della fida quei proprietari di capi di bestiame morti o ceduti prima dell'immissione sui pascoli (sempre esibendo la relativa documentazione). Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso il Comune nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto malattie nel fondo fidato e nel caso di morie dovute a fauna inselvatichita (lupi, cinghiali, cani randagi, ecc.).

Art. 10

CANONE DI FIDA PASCOLO

Il canone di fida pascolo, stabilito per l'anno 2015 per ogni tipologia ed età di capo, in conformità al regolamento per il pascolo sul demanio pubblico approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione di Consiglio Regionale n. 1085 del 23 marzo 1999 pubblicato sul BUR del 16 maggio 1999, è il seguente:

TIPOLOGIA ANIMALI	CANONE (2015)	CANONE (Rivalutato agli indici ISTAT 2023)
Bovini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,70 euro/mese	0,83 euro/mese
Bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi	1,70 euro/mese	2,02 euro/mese
Bovini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi	2,10 euro/mese	2,50 euro/mese
Bovini di età maggiore di 36 mesi	2,50 euro/mese	2,98 euro/mese
Ovini e Caprini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,30 euro/mese	0,36 euro/mese
Ovini e Caprini di età maggiore di 12 mesi	0,60 euro/mese	0,71 euro/mese
Equini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,70 euro/mese	0,83 euro/mese
Equini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi	1,80 euro/mese	2,14 euro/mese
Equini di età maggiore di 24 mesi	2,50 euro/mese	2,98 euro/mese
Suini in genere (adulti e non)	0,38 euro/mese	0,41 euro/mese

L'importo dei canoni annui, sarà oggetto annualmente a rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT riferiti al mese di gennaio di ogni anno.

Le entrate derivanti dai canoni di fida-pascolo saranno utilizzate per il miglioramento dell'ambiente agro - silvo - pastorale e per interventi di manutenzione e di riqualificazione paesaggistica del territorio rurale.

Art. 11

RILASCIO ANTICIPATO

In caso della cessazione dell'attività o di rilascio anticipato della concessione da parte del concessionario, il comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante.

Art. 12

SANZIONI

Fermo restando l'autonoma competenza sanzionatoria di organi ed autorità statali, regionali e provinciali competenti in materia, il Comune per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento, applica le seguenti sanzioni amministrative:

RIFERIMENTO	SANZIONE MINIMA E MASSIMA APPLICABILE (Importo in Euro/capo)	Importi rivalutati agli indici Istat 2023
Art. 6 punto a)	Min. Euro 5,00 - max Euro 50,00	Min. Euro 5,95 - max Euro 59,50
Art. 6 punto b)	Min. Euro 100,00 - max Euro 300,00	Min. Euro 119,00 - max Euro 357,00
Art. 6 punto c)	Min. Euro 100,00 - max Euro 300,00	Min. Euro 119,00 - max Euro 357,00
Art. 6 punto d)	Min. Euro 25,00 - max Euro 50,00	Min. Euro 29,75 - max Euro 59,50
Art. 6 punto e)	Min. Euro 25,00 - max Euro 500,00 (non riferita al n. dei capi) ¹	Min. Euro 29,75 - max Euro 595,00 (non riferita al n. dei capi)
Art. 6 punto h)	Min. Euro 25,00 - max Euro 500,00 (non riferita al n. dei capi) ¹ e ripristino dello stato dei luoghi	
Art. 7 comma 1,2,3 e 4, 5, 6, 7	Min. Euro 5,00 - max Euro 25,00	Min. Euro 5,95 - max Euro 29,75
Art. 7 comma 8	Min. Euro 25,00 - max Euro 500,00 (non riferita al n. dei capi) ¹ e ripristino dello stato dei luoghi	

Tre violazioni verbalizzate nel corso dello stesso anno, comportano la sospensione della fida pascolo per un periodo di tre anni.

I competenti uffici comunali provvedono, ogni tre anni all'aggiornamento delle sanzioni di cui al presente regolamento, facendo riferimento agli indici ISTAT.

Al fine degli accertamenti delle violazioni e delle irrogazioni delle sanzioni, si fa espresso riferimento alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.e.i.

I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente regolamento saranno destinati al miglioramento dell'ambiente agro - silvo - pastorale e per interventi di manutenzione e di riqualificazione paesaggistica del territorio rurale.

Art. 13

PASCOLI DETERIORATI

Nel caso in cui questo ente o gli addetti alla sorveglianza dovessero riscontrare fenomeni erosivi del suolo o smottamenti di terreni o gravi forme di danneggiamento della cotica erbosa pascolativa, previa richiesta da

¹ In relazione all'art. 7bis del D. lvo 267/2000

inoltrare all' Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, si potranno determinare forme limitative del pascolo o il divieto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Art. 14

CONTROLLI

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati alle Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Locale.

Art. 15

CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura Regolamentari che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

Art. 16

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L' Ente si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione al proprio albo on – line e nella sezione dedicata Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'ente, a norma di legge.

Art. 17

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Il presente Regolamento che si compone di n. 17 articoli, abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 05/11/2019 e diventa esecutivo una volta divenuta esecutiva la presente deliberazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.

Copia del presente regolamento è trasmessa al Comando Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Marsicovetere, ai Comandi Forestale Competenti per territorio e alla Regione Basilicata.

AL SINDACO

del Comune di Marsicovetere

Piazza Zecchettin – 85050 – Marsicovetere (PZ)

PEC: comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it

__ I __ sottoscritt _____ nat il _____
 a _____, residente a _____, Via/Loc. _____
 titolare dell'azienda _____, sita a _____
 Via/Loc. _____

consapevole del contenuto del Regolamento di Fida Pascolo del Comune di Marsicovetere, e nello specifico di quanto riportano gli art. 6, 7, 9 e 11 dello stesso, chiede l'autorizzazione all'esercizio della fida pascolo dal _____, al _____, in località _____, foglio n. _____, particella/e n/nn. _____ per capi di bestiame così distinti:

TIPOLOGIA ANIMALI NUMERO	NUMERO
Bovini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	
Bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi	
Bovini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi	
Bovini di età maggiore di 36 mesi	
Ovini e Caprini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	
Ovini e Caprini di età maggiore di 12 mesi	
Equini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	
Equini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi	
Equini di età maggiore di 24 mesi	
Suini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	
Suini di età maggiore di 12 mesi	
Totale capi	

Dichiara che gli stessi saranno costantemente custoditi dal Sig. _____, nato a _____, il _____, e residente a _____, in Via/Loc. _____.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- Fotocopia del documento di riconoscimento;
- Copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni dei capi adulti fidati;
- Copia dei documenti di identificazione individuale di ogni capo da avviare al pascolo;
- Certificazione veterinaria dalla quale si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono siano indenni da malattie infettive;
- Dichiarazione fondi confinanti con terreni richiesti;
- Documento Giustificativo Operatore Biologico (solo in caso di op. Biologico ai sensi del Reg. Ce 834/07);
- Frontespizio del fascicolo aziendale fornito dal CAA (Centro assistenza Agricola)
- Ricevuta di versamento del canone di Fida Pascolo

Consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARA

Di non trovarsi nell'incapacità di contrattare con la P.A. secondo il disposto dell'art. 32 ter. C.P.;
 Di essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto dotato di regolare Partita IVA e iscrizione presso il REA (CCIAA)

_____, li _____

Firma

N.B: in caso di trasmissione a mezzo PEC personale e/o aziendale può essere omessa la trasmissione del documento di riconoscimento del richiedente.

COMUNE DI MARSICOVETERE
PROVINCIA DI POTENZA



Modello B

Prot. _____ Marsicovetere, li _____

OGGETTO: Autorizzazione Fida Pascolo sul territorio comunale per il periodo dal ____/____/____ al ____/____/____, in località _____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** l'istanza del/della Sig./Sig.ra _____ nella sua qualità di _____ registrata in data ____/____/____ al n° _____ del protocollo dell'Ente;
- **VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____, del _____ di approvazione del regolamento per l'utilizzazione dei terreni comunali sottoposti a Fida Pascolo;
- **VISTA** la certificazione veterinaria dalla quale si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono siano indenni da malattie infettive;
- **VISTA** la ricevuta di Euro _____, del _____ con il quale l'istante ha provveduto al versamento del canone dovuto;

AUTORIZZA

Il/La sig./sig.ra _____ titolare/in nome e per conto di _____, all'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà di questa amministrazione, specificatamente su ha _____ della maggior consistenza della/e particella/e _____ del/dei foglio/i _____ per un periodo di n. _____ mesi a partire dal ____/____/____ e fino al ____/____/____.

Si allega l'elenco delle matricole dei capi ammessi al pascolo nei terreni di cui alle premesse.

Di seguito si intendono riportati integralmente gli artt. 6, 7, 9 e 11 del regolamento per l'utilizzazione dei terreni comunali soggetti a Fida Pascolo del Comune di Marsicovetere, i quali individuano i divieti, le modalità di pascolamento e gli obblighi, le sanzioni e gli organi preposti al controllo, a cui è assoggettato l'affidatario.

Marsicovetere, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
